

LA COSTITUZIONE APOSTOLICA
IN ECCLESIARUM COMMUNIONE,
CIRCA L'ORDINAMENTO
DEL VICARIATO DI ROMA

THE APOSTOLIC CONSTITUTION
IN ECCLESIARUM COMMUNIONE,
ON THE ORDERING OF THE VICARIATE OF ROME

ANTONIO INTERGUGLIELMI

RIASSUNTO · La Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communione* nasce nel quadro della riforma intrapresa da Papa Francesco verso una Chiesa che superi una struttura di “autopreservazione” e si apra alla missionarietà e alla sinodalità. In questo contesto abbiamo analizzato la nuova disciplina introdotta con questa Costituzione apostolica, da cui emerge un governo di carattere collegiale della diocesi, che viene realizzato mediante la valorizzazione del ruolo dei Vescovi ausiliari quali Vicari episcopali del Papa a contatto con il territorio e le persone della città, coadiuvati nella loro azione dagli uffici della Curia diocesana di Roma, aperti alla collaborazione e all’ascolto di tutti. Una struttura della Curia in cui è molto più presente l’intervento e il controllo del Pontefice, di cui il Cardinale Vicario si fa garante e diviene lo strumento di collegamento con il Consiglio episcopale, mentre al Vicege-

ABSTRACT · The Apostolic Constitution *In Ecclesiarum Communione* was born within the framework of the reform undertaken by Pope Francis toward a Church that overcomes a structure of “self-preservation” and opens itself to missionary and synodality. In this context, we have been analyzing the new discipline introduced with this Apostolic Constitution, from which emerges a government of a collegial nature of the diocese, which is realized through the enhancement of the role of the auxiliary bishops as episcopal vicars of the Pope in contact with the territory and the people of the city, assisted in their action by the offices of the Curia in Rome, open to collaboration and listening to all. A structure of the Curia in which the intervention and control of the Pontiff is much more present, of which the Cardinal Vicar acts as guarantor and becomes the instrument of connection

antonio.interguglielmi@gmail.com, Studium Theologicum Galilaeae, Israele.
Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202408601013](https://doi.org/10.19272/202408601013) · «IUS ECCLESIAE» · XXXVI, 1, 2024 · PP. 329-348

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 15.1.2024 · REVIEWED: 29.1.2024 · ACCEPTED: 31.1.2024

rente è affidato il compito di coordinatore dell'attività dei diversi Uffici. Una disciplina nell'organizzazione del Vicariato che si distacca in tanti aspetti da quelle precedenti, con un sicuro afflato rivolto alla sinodalità e all'apertura alle nuove povertà della città.

PAROLE CHIAVE · diocesi, collegialità, Vicariato, Pontefice, governo, *In Ecclesiarum Communionem*.

with the Council of Bishops, while the Vicegerent is entrusted with the task of coordinating the activity of the various offices. A discipline in the organization of the Vicariate that is detached in so many aspects from the previous ones, with a sure tendency aimed at synodality and openness to the new poverties of the city.

KEYWORDS · Diocese, Collegiality, Vicariate, Pontifex, *In Ecclesiarum Communionem*.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Lo sviluppo nell'organizzazione della Curia di Roma. – 3. Linee programmatiche della nuova Costituzione apostolica di Papa Francesco. – 4. Le innovazioni contenute nei Principi Orientativi. – 5. Come cambia la struttura di governo del Vicariato: la soppressione di alcune figure. – 6. Il Consiglio Episcopale: espressione privilegiata della Sinodalità. – 7. Nuovo ruolo del Cardinale Vicario. – 8. Uffici e servizi del Vicariato. – 9. I Tribunali. – Conclusioni.

1. INTRODUZIONE

LA Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem* di Papa Francesco ha determinato un deciso cambiamento nella disciplina e nell'organizzazione della diocesi di Roma rispetto ai precedenti ordinamenti del Vicariato di Roma approvati da Paolo VI e da Giovanni Paolo II.

Si è inteso con questa nuova disciplina rimodulare l'aspetto peculiare della Curia di Roma, rendendola in qualche modo simile all'organizzazione di una qualsiasi altra diocesi, come suggerisce il titolo della stessa Costituzione, garantendo e valorizzando specialmente l'esercizio collegiale del governo da parte del Consiglio episcopale, con una maggiore presenza del Pontefice quale Vescovo di Roma nelle decisioni più importanti da adottare.

Si sono così ridefiniti i principi ecclesiologici che erano alla base delle precedenti Costituzioni apostoliche, seguendo le linee programmatiche di questo Pontificato verso una Chiesa caratterizzata dalla sinodalità e aperta alla partecipazione dei laici al governo ecclesiale.¹

¹ Lo sviluppo dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II avviene valorizzando sempre più i principi della *communio*, che quest'ultima riforma del Vicariato ha inteso sviluppare dando preminenza all'esercizio collegiale della funzione episcopale. Su questo aspetto peculiare del governo ecclesiale sono ancora valide le riflessioni di J. HERVADA, *Estructura y principio constitucionales del gobierno central*, «Ius canonicum» XI (1971), pp. 11-55; rispetto alle novità del CIC 1983, cfr. C. CARDIA, *Il governo della Chiesa nel codex del 1983, Il nuovo codice di diritto canonico*, a cura di S. Ferrari, Bologna, il Mulino, 1983, pp. 124 ss.; G. ALBERIGO, *La sinodalità dopo il Vaticano II*, in M. FABRI DOS ANJOS (a cura di), *Vescovi per la speranza del mondo*, Bologna,

Prima di affrontare l'analisi della nuova Costituzione sarà utile ripercorrere brevemente l'evoluzione nell'organizzazione della Curia diocesana di Roma, così come venne delineata dalle diverse Costituzioni apostoliche promulgate dai Sommi Pontefici.

2. LO SVILUPPO NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CURIA DI ROMA

La Costituzione apostolica *Etsi nos, De urbis Vicariatu*, del 1° gennaio 1912² di Papa Pio X delineò la prima vera riforma della Curia della diocesi di Roma. Con questa Costituzione apostolica, successiva ad un'altra importante riforma di Pio X, quella della Curia romana del 1908,³ si introduceva un governo con al vertice l'ufficio del Cardinale Vicario, abolendo sia le precedenti giurisdizioni dei Cardinali, sia l'ufficio del Vicegerente.

La struttura organizzativa veniva articolata in quattro uffici – del Culto divino e della visita apostolica, della Disciplina del clero e del popolo cristiano, ufficio degli affari giudiziari e infine l'ufficio dell'amministrazione economica – affidati ciascuno ad un prelado che li dirigeva.

Tutti gli uffici erano presieduti dal Cardinale Vicario, mentre le competenze dei precedenti, come ad esempio i diritti e i doveri già attribuiti al Vicegerente o quelli del Segretario e Revisore Vicario, che venivano abrogati, erano ora assegnate per competenza a ciascuno dei prelati che dirigevano i nuovi uffici, scelti dal Cardinale Vicario.⁴

Alcune piccole modifiche vennero introdotte successivamente, ma una revisione più generale fu inaugurata a partire dal Concilio Vaticano II: Papa Giovanni XXIII accorpò già nel 1962 la diocesi di Ostia a quella di Roma, che veniva così affidata al Cardinale Vicario, e introdusse due Vescovi ausiliari. Allo stesso tempo si ritenne necessaria la divisione del territorio della città in settori, progressivamente sempre più esteso, che furono perciò portati a cinque dal suo successore Paolo VI, con il *Motu proprio Romanae Urbis dignitatem* del 2 febbraio 1966, che mise a capo di ciascuno di essi un Vescovo ausiliare.⁵

Sempre Paolo VI alcuni anni dopo realizzò, con la Costituzione apostolica *Vicariae potestatis in Urbe*,⁶ una più radicale riforma della precedente struttura di governo della diocesi, con l'intento di aggiornarla con i principi eccle-

Dehoniane, 2001, pp. 99-113 e F. PUIG, *Sinodalità, forme di corresponsabilità e funzione consultiva nella Chiesa*, «Annales Theologici» 36 (2022), pp. 447-460.

² PIO X, Costituzione Apostolica *Etsi Nos*, 1° gennaio 1912, «AAS» 4 (1912), pp. 5-22.

³ PIO X, Costituzione Apostolica *Sapienti Consilio* 29 giugno 1908, «AAS» 1 (1908), pp. 7-19.

⁴ Su questa nuova organizzazione della diocesi di Roma introdotta da Pio X, cfr. J. B. FERRES, *La curia romana*, Madrid 1911², p. 8-17.

⁵ PAOLO VI, *Motu proprio Romanae Urbis dignitatem*, 2 febbraio 1966, «AAS» 58 (1966), n. 2, pp. 115-118.

⁶ PAOLO VI, Costituzione apostolica *Vicariae potestatis in Urbe*, 6 gennaio 1977, «AAS» 69 (1977), pp. 5-18.

siologici del Concilio Vaticano II.⁷ Riorganizzando così il Vicariato di Roma si volle ottenere un maggiore decentramento del governo, come si leggeva nella prefazione: «Un'adeguata rispondenza delle strutture alle finalità che debbono perseguire, una funzionale distribuzione delle responsabilità, ed una ponderata organizzazione dell'apostolato attraverso operatori qualificati...».

Per meglio realizzare l'effettiva rispondenza all'ecclesiologia del Vaticano II nella nuova Costituzione vennero formulati cinque "Principi orientativi", che mettevano in evidenza la natura pastorale di coloro che lavoravano negli uffici della curia: «Indole pastorale, spirito di servizio, coordinamento degli uffici, avvicendamento e aggiornamento».

Venti anni dopo con la Costituzione apostolica *Vicariae potestatis in Urbe*, Papa Giovanni Paolo II rinnovò nuovamente l'organizzazione del Vicariato di Roma con la promulgazione della Costituzione apostolica *Ecclesia in Urbe*⁸ con cui si intese aggiornare la precedente disciplina alla luce di quanto era emerso nel Sinodo Diocesano del 1993⁹ celebrato sotto la sua presidenza.

Si leggeva infatti nella prefazione della *Ecclesia in Urbe*: «La presente Costituzione, pertanto, intende sostenere l'ecclesiologia di comunione e l'impegno missionario a cui il Sinodo ha concretamente orientato la Chiesa di Roma, mediante una migliore definizione e organizzazione dei compiti propri del Vicariato che va considerato, sotto questo profilo, a tutti gli effetti una Curia diocesana, secondo la definizione del can. 469 del C.I.C.».¹⁰

L'organizzazione del Vicariato ricevette successivamente una più completa regolamentazione – sotto il profilo organizzativo, disciplinare ed economico – con l'emanazione del Regolamento generale del Vicariato di Roma

⁷ Ivi, p. 5: la Costituzione apostolica di Paolo VI si apriva infatti con questa frase: «L'esigenza di rendere l'esercizio della potestà vicaria nella cura pastorale della Diocesi di Roma più consono agli orientamenti emersi dal Concilio Ecumenico Vaticano II e sempre più rispondente ai bisogni degli uomini del nostro tempo ha suggerito un aggiornamento delle norme relative al funzionamento del Vicariato, formalmente ancora regolato dalla Costituzione Apostolica "Etsi Nos" di San Pio X del 1° gennaio 1912».

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Ecclesia in Urbe*, 1° gennaio 1998, «AAS» 90 (1998), pp. 177-193.

⁹ *Libro del Sinodo della Diocesi di Roma*. Il Sinodo Diocesano celebrato sotto la presidenza di S. S. Giovanni Paolo II, Roma 1993. Nella sua Lettera in occasione della promulgazione del Libro di questo secondo Sinodo diocesano che Giovanni Paolo II aveva aperto il 3 ottobre 1992, il Pontefice volle sottolineare come si trattasse di un ulteriore sviluppo nell'attuazione dei principi del Concilio: «La sua solida dottrina, basata sulla parola di Dio e sul magistero pontificio e conciliare, la sua tensione missionaria e saggezza pastorale, unite alla completezza dei suoi contenuti, ne fanno uno strumento prezioso in vista di quell'opera della nuova evangelizzazione nella quale è chiamata a impegnarsi sempre più a fondo la Chiesa di Roma, per la missione di salvezza che ha verso il popolo di questa città e per il debito di esemplarità che la lega alle Chiese sorelle sparse nel mondo intero») GIOVANNI PAOLO II, *Libro del Sinodo della Diocesi di Roma*, Città del Vaticano, S.G.S., 1993).

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Ecclesia in Urbe*, cit., p. 177.

dell'allora Cardinale vicario Camillo Ruini, approvato dal Papa il 30 maggio 2000 ed entrato in vigore il 1° luglio successivo.

Si giunge infine nel 2023 alla Costituzione apostolica *In Ecclesiarum Communionem* di Papa Francesco,¹¹ oggetto del nostro studio, che abroga la precedente *Ecclesia in Urbe* del 1998 di Giovanni Paolo II. Viene introdotta una nuova disciplina che riorganizza in 45 articoli l'ordinamento del Vicariato – in linea con la riforma della Curia romana entrata in vigore pochi mesi prima – distaccandosi per diversi aspetti dalle Costituzioni precedenti.

3. LE LINEE DELLA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO

Come le due precedenti Costituzioni di Paolo VI e di Giovanni Paolo II anche *In Ecclesiarum Communionem* si apre con un *proemio* in cui Francesco traccia una profonda riflessione sulla diocesi di Roma, di cui sottolinea l'importanza dal punto di vista ecclesiale del governo del Vescovo di Roma che «esercita il proprio ministero anzitutto garantendo che il popolo di Dio nella diocesi a lui affidata sia confermato nella fede e nella carità (cfr. *Lc 22,32*)».¹²

Il Pontefice ricorda in particolare il necessario coordinamento dell'organizzazione della Curia di Roma con i principi del Concilio Vaticano II, la necessità di un più attento collegamento tra il sacerdozio comune e quello ministeriale, poiché ciascuno di essi partecipa a titolo differente all'unico sacerdozio di Cristo.

Si tratta della linea programmatica portata avanti dal Pontificato di Papa Francesco, ribadita in tanti suoi documenti precedenti e discorsi, definita in *Evangelii Gaudium* come un “improrogabile rinnovamento ecclesiale”: «La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita”, favorendo così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia».¹³ Si tratta di una riforma delle strutture portata avanti dall'attuale Pontefice mediante interventi parziali che sono culminati con la Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*.

Nel *Proemio* emerge dunque a più riprese la necessità che nell'organizzazione della Curia di Roma si possa mostrare l'esempio di una organizzazione sinodale, anche in funzione di una crescita dello spirito missionario della città: «Per rianimare la missione, nel primato della carità e nell'annuncio

¹¹ FRANCESCO, Costituzione apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, in *Osservatore Romano* 163 (2023), n. 5, del 7 gennaio 2023, pp. 2-5.

¹² Ivi, p. 2.

¹³ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013, «AAS» 105 (2013), pp. 1019-1137, n. 27.

della misericordia divina, vanno sostenute e promosse, in sinergia, la collegialità episcopale e l'attiva partecipazione del popolo dei battezzati».

Possiamo dunque rintracciare nel *Proemio* alcune delle linee generali che hanno ispirato il Pontefice in questa riorganizzazione del Vicariato di Roma, sviluppate nella Costituzione apostolica:

- possiamo identificare la *ratio* del documento in una sentita esigenza di cambiamento, da attuare mediante una conversione pastorale e missionaria: come detto, si tratta di una necessità che emerge tante volte come priorità in questo Pontificato, a partire dalla *Evangelii Gaudium* fino alla recente Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*,¹⁴ ma che era stata espressa già in numerosi documenti di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.¹⁵ Una visione della *sacra potestas* dunque nella prospettiva missionaria;
- abbandono di strutture rigide, verso un'organizzazione di carattere sinodale, aperta all'ascolto di tutti;
- si evidenzia la necessità di mettersi in ascolto della voce dello Spirito Santo, da cui nasce la spinta a cercare “i poveri, gli invisibili e gli esiliati”;
- per cui si deve creare una struttura che metta al centro l'attenzione verso i poveri e i sofferenti della città, come testimonianza dell'amore di Dio;
- realizzare allo stesso tempo una organizzazione efficace per perseguire la missionarietà;
- l'intento ecumenico, unito alla promozione del dialogo e l'amicizia con la comunità ebraica.

Tutti questi obiettivi vanno realizzati con l'intenzione di riprendere e sviluppare le linee tracciate nelle Costituzioni apostoliche sul Vicariato dei predecessori di Papa Francesco, Paolo VI e Giovanni Paolo II.

Nel numero 14 del *Proemio* troviamo perciò elencati in maniera più analitica della nostra sintesi quali sono gli impegni più urgenti che questa nuova Costituzione si prefigge di realizzare attraverso questa rimodulazione nella strutturazione del governo.

4. LE INNOVAZIONI CONTENUTE NEI PRINCIPI ORIENTATIVI

La motivazione che ha determinato il Pontefice ad una rivisitazione dell'organizzazione della Curia della diocesi di Roma è il principio che ad ogni

¹⁴ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in *L'Osservatore Romano*, n. 6, 31 marzo, pp. 1-XII, sulla riforma della Curia romana, in cui ad esempio emerge la centralità dell'evangelizzazione nell'attribuzione diretta al Romano Pontefice della presidenza del Dicastero per l'Evangelizzazione (art. 54).

¹⁵ Tra i principali: in Giovanni Paolo II citiamo tra i tanti documenti del suo pontificato in cui emerge l'esigenza missionaria la Lettera Enciclica *Redemptoris Missio*, 7 dicembre 1990, «AAS» 83 (1991), pp. 249-349; Benedetto XVI, le Lettere apostoliche *Deus Caritas Est*, 25 dicembre 2005, «AAS» 98 (2006), pp. 217-252 e *Caritas in Veritate*, 29 giugno 2009, «AAS» 101 (2009), pp. 641-709.

ufficio del popolo di Dio siano collegati comportamenti ed impegni corrispondenti alla sua natura; già nella *Pastor Bonus*, la riforma della Curia romana realizzata da Giovanni Paolo II, si sottolineava questo principio, ripreso nella nuova organizzazione del Vicariato: il servizio degli uffici deve essere considerato un servizio ecclesiale di indole pastorale.¹⁶

Conseguentemente, nei Principi orientativi della nuova Costituzione apostolica, viene ribadito che il fine di tutte le attività svolte dai diversi uffici che compongono il Vicariato deve essere l'attuazione dell'annuncio del Vangelo, attenendosi a quanto previsto nel programma pastorale diocesano, attraverso il quale si dovranno chiarire le modalità per poter raggiungere il primato della carità e dell'annuncio della misericordia divina.

Ne discendono alcune modalità che con questa Costituzione apostolica dovrebbero rendere più efficace il perseguimento di questi intenti: condivisione di tutti i battezzati, collaborazione tra i vari uffici con cui si attui una reale sinodalità, in vista dell'attuazione degli obiettivi pastorali diocesani.

La riforma del Vicariato si inserisce nella scia di quella realizzata con la Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* che ha ridisegnato la struttura e il funzionamento della Curia romana: la necessità di una "conversione missionaria" della Chiesa, come la definisce il Pontefice, che deve coinvolgere le strutture del governo ecclesiale.¹⁷

Possiamo notare una sostanziale conferma di questo principio orientativo già nei primi articoli. Nell'articolo 5, dedicato alla vitalità degli uffici, già presente nella precedente Costituzione, si stabilisce una prima importante novità: all'opportuno avvicendamento contenuto nell'*Ecclesia in Urbe* viene ora introdotto e aggiunto il principio che il personale direttivo deve venire nominato solo per un quinquennio, eventualmente rinnovabile, ma per non più di una volta, a giudizio del Consiglio Episcopale.

L'ufficio ecclesiastico, che il codice definisce al primo paragrafo del canone 145 come «qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica da esercitarsi per un fine spirituale», diviene così un incarico "a tempo" determinato, con la definizione di un limite di durata che non potrà essere superato.

Nella nuova Costituzione apostolica, inoltre, la nomina dei direttori degli uffici non sarà più, come avveniva precedentemente, a discrezione del Cardinale Vicario, sebbene fosse sempre prevista la successiva ratifica da parte

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, «AAS» 80 (1988) 841-930, al n. 33: «L'attività di tutti coloro che lavorano nella Curia Romana e negli altri organismi della Santa Sede è un vero servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale, in quanto è partecipazione alla missione universale del Romano Pontefice, e tutti devono compierlo con la massima responsabilità e con la disposizione a servire».

¹⁷ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., 6.

del Pontefice,¹⁸ ma diviene una decisione collegiale (art. 27) del Consiglio Episcopale che viene poi presentata dal Cardinale Vicario all'approvazione papale.¹⁹

5. COME CAMBIA LA STRUTTURA DI GOVERNO DEL VICARIATO: LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE FIGURE

Un deciso cambiamento rispetto alle normative precedenti sulla struttura del Vicariato lo troviamo a partire dall'articolo 10, nel quale il Pontefice, riprende quanto già aveva affermato nel *Proemio*, dichiarando di trovarsi nella necessità di fornire un "aiuto nella cura della Diocesi di Roma". La *ratio* che è alla base della riforma del Vicariato è la considerazione della Curia di Roma quale Organo della Santa Sede, come tale soggetta alle norme applicabili alle Istituzioni della Curia Romana, poiché i Vicari del Vicariato agiscono a nome del Papa, in quanto dotati di potestà ordinaria vicaria.

Allo stesso tempo, poiché l'organizzazione del Vicariato è da considerarsi esemplare rispetto alle Curie delle altre Chiese particolari, il governo della diocesi di Roma deve svolgersi con una modalità sinodale.²⁰ I Vicari sono riuniti nel Consiglio Episcopale, che, presieduto dal Papa o, in sua assenza, dal Cardinale Vicario, si riunisce almeno tre volte al mese.

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Ecclesia in Urbe*, cit., art. 25: «§ 1 – Ogni Ufficio, oltre al Direttore, può avere un Vicedirettore ed uno o più Addetti. § 2 – I Direttori di tutti gli Uffici, come i Parroci della Diocesi di Roma, sono nominati dal Cardinale Vicario previa mia approvazione; i Vicedirettori e gli altri Addetti sono nominati dal Cardinale Vicario».

¹⁹ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, cit., oltre all'articolo 27 ricordato nel testo, ne tratta anche nell'art. 21 § 4: «Il Consiglio Episcopale, individuate particolari esigenze pastorali, sentite le indicazioni del Vescovo Ausiliare responsabile del Settore territoriale o pastorale, e dei Direttori degli Uffici competenti, esprime il suo consenso alla nomina, da parte del Cardinale Vicario, dei cappellani, dei rettori delle chiese e dei responsabili dei servizi pastorali».

²⁰ «Già prima del Concilio Vaticano II, constatando alcune situazioni concrete, era sorto il desiderio di un maggior sviluppo della Collegialità episcopale, partendo dal principio esatissimo, richiamato anche da Pio XII, che i Vescovi in quanto successori degli Apostoli hanno una particolare responsabilità verso la Chiesa intera e la sua missione universale»: così, C. COLOMBO, *Il significato della collegialità episcopale nella Chiesa*, «Ius canonicum» 38 (1979), p. 15. Per un maggior approfondimento, cfr. J. RATZINGER, K. RAHNER, *Episcopato e primato*, Brescia, Morcelliana, 2007, e IDEM, *Le implicazioni pastorali della dottrina della collegialità dei vescovi*, «Concilium» 1 (1965), pp. 44-56. Altri studi sull'argomento: A. CATTANEO (a cura di), *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*: Atti del convegno di studio svolto a Venezia il 12 maggio 2004, Venezia, Istituto di diritto canonico San Pio X, 2005 e R. SOBANSKI, *L'uso del concetto di 'collegialità' nel contesto teologico degli enunciati ufficiali della Chiesa e le sue implicanze nel diritto canonico*, «Concilium» xxvi/4 (1990), pp. 63-75. Infine, una recente e interessante riflessione sulla "sinodalità" si trova in M. DE SALIS, *La sinodalità della Chiesa. Sensi e contorni di una espressione*, «Annales Theologici» 36 (2022), pp. 283-316.

Il Cardinale Vicario che nelle precedenti strutture organizzative esercitava, a nome e per mandato del Pontefice, il ministero “episcopale di magistero, santificazione e governo della pastorale per la Diocesi di Roma”, viene confermato quale ausiliare e Vicario Generale del Pontefice ma il suo governo viene distribuito ed esercitato ora mediante una stretta collaborazione con gli altri Ausiliari:²¹ il Vicario «nella sua funzione di coordinamento della pastorale diocesana, agisce sempre in comunione con il Consiglio Episcopale» (art. 21 § 3).

Si tratta di un’accentuazione nel governo della funzione episcopale, riprendendo un’esigenza che già è stata evidenziata più volte anche dai predecessori di Papa Francesco, come Papa Giovanni Paolo II che scrisse in *Pastores gregis*, l’Esortazione apostolica dedicata al ministero dei Vescovi: «Come ho già scritto in precedenza, “molto è stato fatto dal Concilio Vaticano II in poi anche per quanto riguarda la riforma della Curia Romana, l’organizzazione dei Sinodi, il funzionamento delle Conferenze episcopali. Ma certamente molto resta da fare, per esprimere al meglio le potenzialità di questi strumenti della comunione, oggi particolarmente necessari di fronte all’esigenza di rispondere con prontezza ed efficacia ai problemi che la Chiesa deve affrontare nei cambiamenti così rapidi del nostro tempo».²²

Allo stesso tempo, la figura del Vicegerente subisce un notevole cambiamento, con nuove attribuzioni: gli viene affidata la direzione e il coordinamento degli uffici del Vicariato, una funzione che precedentemente veniva svolta dal Prelato Segretario (cfr. art. 18 dell’*Ecclesia in Urbe*)²³ che viene in tal modo soppresso dall’organico della diocesi. Un compito che il Vicegerente dovrà svolgere coordinandosi sempre con il Cardinal Vicario.

²¹ Risalta ancora di più l’indole vicaria delle attribuzioni di governo: una potestà che è ricevuta dal Sommo Pontefice, nei limiti che ha stabilito, come viene evidenziato anche nella Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, ad esempio al numero 5.

²² GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Post-Sinodale *Pastores Gregis*, sul Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza nel mondo, «AAS» 96 (2004) pp. 845-846. Il carattere collegiale del ministero episcopale viene approfondito soprattutto nel n. 8, in cui viene sottolineata che la collegialità episcopale ha carattere sacramentale in quanto si fonda sull’ordinazione episcopale: «L’unione collegiale tra i vescovi è fondata, insieme, sull’ordinazione episcopale [...]». Nel testo si trova poi la distinzione tra la collegialità affettiva o affetto collegiale e la collegialità effettiva.

²³ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Ecclesia in Urbe*, cit., n. 18: «Il Prelato Segretario, da me nominato su presentazione del Cardinale Vicario, ha il compito di moderatore degli Uffici del Vicariato. A lui spetta di coadiuvare il Cardinale Vicario e il Vicegerente nell’esercizio delle loro funzioni, come pure di coordinare le attività connesse alla trattazione degli affari amministrativi e di curare che gli altri addetti del Vicariato svolgano fedelmente l’ufficio a loro affidato». Ancora più ampie erano le competenze del Prelato Segretario del Vicariato nella Costituzione Apostolica di Paolo VI, che all’articolo 4 gli attribuiva anche il compito di curare la formazione pastorale permanente del Clero, dei Religiosi e delle Religiose, la cura dei laici impegnati nella pastorale, nonché la formazione e aggiornamento degli insegnanti e catechisti.

Nell'articolo 14 della *In Ecclesiarum Communionem* al Vicegerente viene inoltre affidato un nuovo compito: dovrà "fissare i criteri per una corretta applicazione" del principio dell'interlocuzione unica nei rapporti tra il Vicariato e le altre Autorità.²⁴ Con il decreto pubblicato il 6 gennaio, il Papa assegna al Vicegerente anche la funzione di preposto del Palazzo apostolico lateranense e il compito di "verificare e sottoporre gli eventuali nuovi statuti e i regolamenti" di Opera Romana Pellegrinaggi, Caritas, Opera Romana Conservazione della Fede, Fondazioni, Confraternite, Arciconfraternite ed enti collegati al Vicariato.²⁵

Emerge da questi cambiamenti una diversa modulazione del governo della diocesi di Roma, con una evidente dilatazione dei poteri del Vicegerente e un maggior intervento dei Vescovi Ausiliari, con conseguente compromissione nell'autonomia decisionale del Cardinal Vicario, in favore di una maggiore presenza del Pontefice e del Consiglio Episcopale, espressione di una nuova sinodalità dell'agire.

In questa prospettiva si è inteso proseguire e ampliare l'aspetto pastorale, privilegiando allo stesso tempo la dimensione collegiale del ministero episcopale che si esprime attraverso il governo della Chiesa di Roma: il Consiglio Episcopale diviene lo strumento con cui il Pontefice governa la diocesi, rafforzando e valorizzando in tal modo il ruolo dei Vescovi ausiliari e in qualche modo ridimensionando quello del Vicario del Papa, a favore della collegialità.

6. IL CONSIGLIO EPISCOPALE: ESPRESSIONE PRIVILEGIATA DELLA SINODALITÀ

Nell'articolo 21, § 1 che apre il Titolo III della *In Ecclesiarum Communionem*, viene definito uno dei principi ispiratori della riforma: «Il Consiglio Episcopale, organo primo della Sinodalità, è il luogo apicale del discernimento e delle decisioni pastorali e amministrative riguardanti la Diocesi e il Vicariato di Roma».

La funzione del Consiglio Episcopale e il ruolo dei Vescovi ausiliari assumono dunque, in applicazione del principio della Sinodalità nel governo, un

²⁴ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, cit., art 14 § 2: «Il Vicegerente dirige gli uffici che compongono il Servizio della Segreteria Generale del Vicariato, come indicato nell'art. 33. Il Vicegerente ha il compito di moderare gli Uffici del Vicariato nell'esercizio delle loro funzioni, convocare mensilmente la riunione dei Direttori di tutti gli Uffici del Vicariato, fissare criteri per una corretta applicazione del principio dell'interlocuzione unica nei rapporti tra il Vicariato e le altre Autorità e curare che i dipendenti del Vicariato svolgano fedelmente i compiti loro affidati».

²⁵ Cfr. https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230106-decreto-vescovi-ausiliari.html.

notevole ampliamento:²⁶ viene in evidenza che i Vescovi Ausiliari non sono i vicari del Cardinale Vicario, ma sono vicari episcopali del Papa (art. 16).

Il Consiglio Episcopale esprimerà il parere o darà il consenso nei casi stabiliti dalla Costituzione apostolica: quando il Cardinale vicario si trova a dover adottare una decisione per cui sia richiesto il suo parere e il Consiglio concordemente abbia dato invece il suo diniego, il Cardinale Vicario potrà comunque adottare la decisione ma solo dopo aver valutato la questione con il Pontefice.²⁷

La norma si discosta dal disposto del canone 127, § 2, 2 (che permette al superiore di agire contro il parere del consiglio qualora egli valutasse l'esistenza di una ragione prevalente) in quanto, per non seguire il parere del Consiglio, al Cardinale Vicario non basterà l'individuazione di una ragione prevalente «da valutarsi a suo giudizio» come stabilisce il canone in parola, ma dovrà anche valutare la questione con il Romano Pontefice.²⁸

Da sottolineare che *In Ecclesiarum Communionem* si prevede che il Consiglio Episcopale possa essere presieduto dal Papa; in questa evenienza chiaramente il Consiglio non assumerà una funzione consultiva, in quanto nessuno può dare il suo consenso o il suo dissenso ad una decisione del Pontefice.

Viene inoltre introdotta con *Praedicate Evangelium* una nuova procedura per la scelta dei Parroci e anche dei Vicari parrocchiali. Affinché si realizzi anche qui una scelta sinodale, al Vescovo ausiliare del settore competente sono assegnati i compiti di:

1. Verificare le condizioni della parrocchia
2. Vagliare il lavoro svolto dal Parroco o Vicario da sostituire
3. Ascoltare il Consiglio parrocchiale interessato
4. Relazionare al Consiglio Episcopale, che si confronterà per la scelta del presbitero da nominare.

Per i candidati selezionati, inoltre, si dovranno valutare le caratteristiche spirituali, psicologiche, intellettuali, pastorali, compreso anche il parere dei formatori nel caso dei candidati più giovani: al termine di questa complessa procedura, sarà il Cardinale Vicario a sottoporre al Pontefice i nomi di coloro che possono essere nominati. Anche per la nomina dei candidati al presbiterato viene introdotta una nuova procedura: è richiesta una relazione del Vescovo delegato ai Seminari al Consiglio Episcopale e, soltanto successi-

²⁶ Nella *Ecclesia in Urbe* gli organi consultivi del Vicariato avevano un compito di ausilio per il governo del Cardinale Vicario (Titolo III Organi Consultivi del Vicariato).

²⁷ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, cit., art. 21 § 3.

²⁸ Canone 127, § 2, 2: «Se si esige il parere, è invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde».

vamente all'orientamento espresso dal Consiglio, il Cardinale Vicario potrà sottoporre i candidati al Pontefice.

L'ampliamento dei compiti dei Vescovi ausiliari, in forza della potestà ordinaria vicaria di cui godono, si estende alle decisioni pastorali e amministrative che riguardano il territorio di loro competenza, sempre dopo aver sentito il parere degli altri membri del Consiglio Episcopale e in accordo con il Cardinale Vicario.²⁹

Il programma pastorale diocesano diviene anch'esso espressione del governo sinodale della diocesi.³⁰ Il Consiglio episcopale lo elabora, previa consultazione del Consiglio Pastorale Diocesano, del Collegio dei Consultori, del Consiglio dei Prefetti e del Consiglio Presbiterale, mentre le linee direttive dell'azione pastorale devono essere approvate dal Cardinale Vicario e ratificate dal Pontefice.³¹

Anche il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, che può essere presieduto dal Cardinale Vicario o dal Vicegerente, fa riferimento al Pontefice, che ne approva il Regolamento e il rendiconto consuntivo, così come gli è affidata la ratifica dei membri laici del Consiglio nominati dal Cardinale Vicario (art. 23 § 1 e 2).

L'articolo 24 della Costituzione prescrive infine l'obbligatoria costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che, come noto, il CIC prevede invece ancora come facoltativo (can. 536 § 1);³² si dovranno costituire inoltre i Consigli Pastoral di Prefettura e di Settore, assicurandone una composizione che «dia voce a tutte le rappresentanze del popolo di Dio».³³

7. NUOVO RUOLO DEL CARDINALE VICARIO

La figura del Vicario del Papa per la diocesi di Roma è un'espressione della peculiarità del governo del Vicariato: svolge un ruolo che non si può assimilare, se non per alcuni aspetti, a quanto è previsto nella normativa canonica

²⁹ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, cit., art. 19 § 1.

³⁰ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, cit., al n. 31: «Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti. Ma l'obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti».

³¹ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, cit., art. 22, § 1.

³² Una scelta già adottata in diverse diocesi. È stato rilevato in dottrina che dopo il Concilio «[...] maggiore presa e diffusione hanno mostrato di avere proprio i Consigli pastorali parrocchiali, pur potendo essi giovare solo di una previsione conciliare più generica, come quella rintracciabile nel capitolo 26 dell'*Apostolicam actuositatem*» (S. BERLINGÒ, *Il Consiglio Pastorale Parrocchiale*, in *La Parrocchia*, Città del Vaticano, LEV, 1997 [«Studi giuridici» XLIII], pp. 249-266, p. 252).

³³ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, cit., art. 24.

per un Vescovo residenziale, tenendo conto che nell'esercizio del suo potere deve spesso confrontarsi con la complessa e variegata realtà della Curia Pontificia, Segreteria di Stato in primo luogo.

Già nel codice di diritto canonico del 1917 non si trovava nessuna norma che disciplinasse la figura del Cardinale Vicario: per questo in tema di diritto comune ci si poteva riferire, ma in maniera indiretta, al canone 1562 che si limitava a trattare della figura dei vicari generali ed episcopali, una norma poi riprodotta sostanzialmente invariata nello stesso canone del CIC del 1983. A differenza del Vescovo residenziale, la potestà ordinaria del Vicario della diocesi di Roma non è propria, ma vicaria (cfr. can. 131 § 2 CIC), poiché agisce a nome e per mandato del Vescovo di Roma, anche se esercita effettivamente un ministero propriamente episcopale di magistero, santificazione e di governo.

Il mandato del Cardinale Vicario contenuto nelle precedenti Costituzioni apostoliche, che almeno in una prospettiva teorica risultava di grande ampiezza, risulta ora ridistribuito e condiviso con i diversi Vescovi Ausiliari, con un intento *sinodale* di governo che determina diverse novità, come ad esempio avviene per la decisione della nomina di un nuovo Parroco o di un Vicario parrocchiale (art. 19 § 2).

In precedenza era generalmente controversa l'applicazione per il Cardinale Vicario dell'equiparazione al Vescovo diocesano, contenuta nel canone 381 § 2 CIC. Con questa nuova distribuzione dei compiti nel governo della Curia di Roma in cui il Vicario assume un ruolo maggiormente limitato nella sua autonomia (a beneficio di un governo sinodale) risulta perciò maggiormente difficile sostenere la sua equiparazione con un Vescovo diocesano.

Il compito del Vicario diviene prevalentemente quello di coordinare il Consiglio episcopale presieduto dal Pontefice: anche gli organi consultivi – Consiglio Pastorale diocesano, Collegio dei Consultori, Consiglio dei Prefetti e Consiglio Presbiterale – svolgono il loro ruolo avendo come riferimento principale il Consiglio episcopale (art. 22 § 1) sebbene al Cardinale Vicario e al Vicegerente ne rimanga attribuita la presidenza delle riunioni.

Il governo territoriale viene affidato ai Vescovi ausiliari in ragione della loro competenza, sempre insieme al Consiglio episcopale e in comunione con il Papa; infatti, molti degli orientamenti adottati dal Consiglio episcopale vengono successivamente presentati al Pontefice dal Cardinale Vicario, per la ratifica delle decisioni che ritiene opportuno adottare.

8. UFFICI E SERVIZI DEL VICARIATO

Oltre ad elencare gli Uffici che compongono la nuova struttura della Curia di Roma (art. 33), la Costituzione apostolica introduce alcune importanti no-

vità. Gli Uffici sono posti sotto il controllo dei rispettivi Vescovi Ausiliari, in quanto il Papa li nomina come suoi Vicari Episcopali relativamente a specifici ambiti e servizi.

L'operatività degli Uffici deve essere in questo modo principalmente al servizio dei rispettivi Vicari Episcopali: per cui saranno chiamati ad agire sempre in comunione con loro e secondo lo schema sinodale delle tre fasi dello svolgimento: ascolto, decisione e attuazione.

Rimane invece inalterata la struttura dei singoli Uffici con un direttore e un vicedirettore – nominati dal Cardinale Vicario, col consenso del Consiglio Episcopale e con la previa approvazione del Papa (art. 27) – con cui collaborano solitamente alcuni addetti. Per ogni Ufficio si richiede che siano assicurati dei collaboratori che possano quanto più rappresentare i ministeri e i carismi presenti nel popolo di Dio (art. 26).

Delle due importanti figure della Curia disciplinate dal Codice di diritto canonico, a cui viene rinviato per le rispettive competenze, il Cancelliere e l'Economo diocesano (a cui è ora aggiunta la figura del direttore dell'Ufficio amministrativo), la Costituzione apostolica non ne specifica le modalità di nomina.

Riteniamo tuttavia che si possa dedurre che per la loro nomina il Cardinale Vicario debba anche in questo caso ricevere il consenso del Consiglio Episcopale e la previa approvazione del Papa: del resto, anche per dare altri incarichi al Cancelliere, all'Economo, ai Direttori e ai Vicedirettori, la Costituzione prevede che il Cardinale Vicario debba ottenere il consenso del Consiglio Episcopale e la previa autorizzazione del Papa (art. 30).

Nomina diretta da parte del Cardinale Vicario è invece quella del Responsabile del nuovo Ufficio per la Protezione dei Dati (DPO) della Diocesi di Roma, il cui ruolo è assimilabile ad un direttore d'Ufficio e che quindi viene nominato anch'esso sempre per un quinquennio, rinnovabile una sola volta (art. 32).

Prioritario compito degli Uffici viene indicato il raggiungimento dell'integrazione tra le diverse competenze, in vista del perseguimento del loro scopo comune: il servizio al popolo di Dio, che si ritiene possa venir favorito con un *turn over* dei direttori, da sostituire ogni cinque anni che potranno essere prorogati una sola volta, nonché incentivando e promuovendo la collaborazione di altri, presbiteri, religiosi e laici.³⁴

Analogamente a quanto è stato stabilito nella *Praedicate Evangelium* per la Curia Romana,³⁵ viene inoltre istituito un Organo di controllo interno,

³⁴ Sotto l'aspetto organizzativo la frequente sostituzione del personale direttivo potrebbe comportare degli svantaggi e dei costi indiretti, ma appare qui evidente l'intento pastorale, così come si prevede la nomina a nove anni per i parroci in Italia.

³⁵ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., in cui si trova la funzio-

composto da sei membri nominati direttamente dal Papa con un mandato di tre anni, anch'esso riconfermabile una sola volta, che ne approva anche il regolamento interno. A questa Commissione viene affidato il compito di controllare l'andamento amministrativo, economico e di lavoro del Vicariato (art. 31).

La costituzione di questa Commissione intende in qualche modo ovviare al vuoto normativo relativo al controllo dell'attività amministrativa, più volte evidenziato anche dalla dottrina, poiché «Le norme della Chiesa vigenti in tema di rendicontazione degli enti ecclesiastici (in particolare italiani) sono veramente minimali».³⁶

9. I TRIBUNALI

Il Cardinale Vicario, in quanto dotato della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario della Diocesi di Roma e Moderatore dei Tribunali, mentre il Vicegerente di Roma esercita la potestà propria del Cardinale Vicario sui Tribunali nei casi di un suo impedimento o di assenza, ovvero nel caso che l'Ufficio del Cardinale vicario sia vacante.

Le principali novità rispetto alle Costituzioni apostoliche precedenti riguardano: la conferma della riduzione dei Tribunali a due³⁷ (Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, il Tribunale di Prima istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio),³⁸ ovviamente diverso dall'*Ecclesia in Urbe* che ne prevedeva tre (il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, il Tribunale di Prima istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio e il Tribunale di Appello)³⁹ e la competenza per le nomine dei

ne di controllo del Consiglio per l'Economia (art. 205), della Segreteria per l'Economia (art. 212) e dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (art. 248). Cfr. anche la Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio* con gli Statuti dei nuovi organismi economici della Santa Sede, 22 febbraio 2015, «Communicationes» 47 (2015), pp. 25-44. Già nel 2014 era stata promulgata dal Pontefice la Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio Fidelis Dispensator et prudens*, per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e del S.C.V., 24 febbraio 2014, «AAS» 106 (2014), pp. 164-165.

³⁶ Così M. GRUMO, *Rendicontazione e bilancio degli enti ecclesiastici: alcuni spunti per un efficace e coerente processo di trasparenza interna ed esterna*, in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability, La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, a cura di A. Aste, Venezia, Marcianum Press, pp. 79-85, p. 82.

³⁷ Con l'entrata in vigore della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* di papa Francesco del 15 agosto 2015, sono state aggiornate dalla Conferenza Episcopale Italiana le norme dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani: cfr. P. MONETA, *La dinamica processuale nel M.P. Mitis iudex*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 39-62.

³⁸ Per l'appello alle sentenze del Tribunale di Prima istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio è ora competente la Rota Romana (artt. 36; 44; 45).

³⁹ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Ecclesia in Urbe*, cit., n. 31.

relativi incarichi giudiziari, che viene affidata ora – sempre in maniera collegiale – al Cardinale Vicario insieme al Vicegerente e ai Vescovi Ausiliari.

In particolare, sarà il Cardinale Vicario a procedere alla nomina dei Vicari Giudiziali aggiunti, dei Giudici, dei Promotori di Giustizia, dei Difensori del Vincolo, dei Cancellieri, dei Notari e degli altri addetti ma solo dopo il consenso del Consiglio Episcopale e sempre con la previa approvazione del Pontefice.

Nel Vicariato ha la sede anche il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio: in questo caso per le nomine il Cardinale Vicario è tenuto a udire i Vescovi delle Diocesi che aderiscono ad esso (art. 39 § 2 e 3).

Per l'approvazione dei Patroni e dei Procuratori, infine, il Cardinale Vicario dovrà ricevere il parere del Consiglio Episcopale (art. 40 § 1), così come per l'ammissione dei Periti nei Tribunali (art. 40 § 2).

10. CONCLUSIONI

La riorganizzazione della Curia della diocesi di Roma realizzata dalla *In Ecclesiarum communione* deve essere inquadrata nella visione ecclesiale del pontificato di Papa Francesco inteso a realizzare nelle strutture di governo, sia nella loro organizzazione che nel loro funzionamento, una svolta in senso collegiale e dinamica del governo della Chiesa, che si inserisce nella visione di *Praedicate Evangelium*, che ha rinnovato la Curia romana.

L'esigenza che il Pontefice esprime nel *Proemio* della Costituzione apostolica, «la chiamata alla conversione missionaria di tutta la Chiesa» (art.2), non può che partire dalla Sua diocesi, perché divenga l'esempio da seguire per tutte le altre Chiese: per questo la riorganizzazione del Vicariato di Roma, così come già avvenuto per le altre strutture collegate al Pontefice, mostra l'intento di realizzare un governo che abbia come prioritaria l'azione missionaria e di evangelizzazione, eliminando tutti quegli aspetti che sono definiti di «autopreservazione».

In questa prospettiva devono essere interpretati i diversi cambiamenti introdotti rispetto alle due precedenti Costituzioni di Paolo VI e Giovanni Paolo II, da cui la nuova organizzazione del Vicariato si distacca decisamente, le cui linee emerse dalla nostra analisi si possono così sintetizzare:⁴⁰

1. Attuazione di un diverso presupposto ecclesiologicalo;
2. sono così introdotti alcuni nuovi principi-cardine: soggezione pratica-

⁴⁰ Cfr. E. CORECCO, *Natura e struttura della Sacra potestas nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, «Communio» 75 (1984), pp. 24-52, che scriveva: «La "communio" in quanto dimensione ontologica del cristiano, e perciò in quanto criterio e principio formale regolatore dei rapporti intersoggettivi cristiani, si declina a livello istituzionale come rapporto di comunione tra la Chiesa» (ivi, p. 24).

mente *in toto* al diritto comune; territorialità del governo; poteri molto dilatati dei Vescovi ausiliari; limiti rigidi agli incarichi;

3. conseguente nuova struttura di governo, nel senso di nuove dinamiche (non sono cambiati gli interpreti, è cambiato lo spartito);

4. introduzione di nuove competenze e di nuovi soggetti, come ad esempio la Commissione di controllo di nomina diretta del Pontefice, il direttore dell'Ufficio amministrativo separato dall'economista diocesano, etc.;

5. l'attribuzione del governo della diocesi al Consiglio episcopale, con conseguente diminuzione del ruolo del Cardinale Vicario, con una funzione di coordinamento della pastorale diocesana in comunione con il Consiglio Episcopale, che diviene l'organo primo della Sinodalità e "luogo apicale del discernimento e delle decisioni pastorali e amministrative";

6. la rivisitazione di alcuni ruoli, in particolare la maggior presenza nella gestione della struttura del Vicariato da parte del Vicegerente, cui viene attribuito il ruolo di *moderator Curiae*, con la conseguente abolizione della figura del Prelato segretario;

7. la presenza e la decisa affermazione del Papa come Vescovo di Roma, con un nuovo modo di intendere la cura pastorale della Sua diocesi;

8. interazione del compito delle strutture e dei diversi uffici con la comunità ecclesiale, allargando la presenza di laiche e laici;

9. Indubbia peculiarità del Pontefice quale Vescovo della diocesi di Roma che ha sempre determinato la necessità di una larga delega al suo Vicario, viene ora realizzata con maggiori attribuzioni ai Vescovi Ausiliari, Vicari episcopali del Papa, che di fatto governano il territorio in maniera collegiale e allo stesso tempo garantiscono una maggiore presenza del Pontefice.

Non c'è dubbio che i Vescovi Ausiliari di Roma potranno garantire l'ascolto e la partecipazione del popolo di Dio, nonché l'emersione delle necessità di carità e assistenza a cui far fronte con l'azione congiunta dell'organizzazione della Curia e la guida del Pontefice. Si intende realizzare in questo modo un cammino per una «Chiesa costitutivamente sinodale» che «inizia ascoltando il Popolo di Dio», «prosegue ascoltando i pastori» e che culmina nell'ascolto del Vescovo di Roma, chiamato a pronunciarsi come «Pastore e Dottore di tutti i cristiani». ⁴¹

Gli intenti che abbiamo elencato nella disamina dei diversi aspetti della riforma hanno necessariamente comportato una maggiore complessità nella pratica del governo rispetto alle precedenti discipline, con l'introduzione di nuove procedure, come ad esempio per la nomina dei nuovi parroci e vicari parrocchiali.

⁴¹ Così, FRANCESCO, Costituzione apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, «AAS» 110 (2018), pp. 1359-1378.

Allo stesso tempo il giusto avvicendamento quinquennale, giustificato anche dall'esigenza di una maggiore e più larga partecipazione del popolo di Dio al governo della Chiesa – l'intento sinodale che permea tutta la Costituzione apostolica – potrebbe consigliarne un rinnovo, come del resto è previsto dalla Costituzione, per quegli incarichi più complessi e delicati, che richiedono preparazione, studio e profonda conoscenza della situazione, che non si acquisisce se non con l'esperienza di anni.

Una riforma che intende essere un esempio per le altre diocesi che potranno conformare le strutture dei loro uffici a questo spirito sinodale, per realizzare una maggiore comunione sia tra i pastori e i fedeli ma anche tra i Vescovi e il Papa, «Vescovo tra i vescovi, chiamato al contempo – come Successore dell'apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell'amore tutte le Chiese». ⁴²

Possiamo senz'altro affermare che con *In Ecclesiarum communione* si sviluppa e si rende operativo nella diocesi di Roma un concetto di governo ecclesiale sinodale, che mette al centro la collegialità in attuazione del Concilio Vaticano II. ⁴³

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Fonti ecclesiastiche

- PIO X, Costituzione Apostolica *Sapienti Consilio*, 29 giugno 1908, «AAS» 1 (1908), pp. 7-19.
- IDEM, Costituzione Apostolica *Etsi Nos*, 1° gennaio 1912, «AAS» 4 (1912), pp. 5-22.
- PAOLO VI, *Motu proprio Romanae Urbis dignitatem*, 2 febbraio 1966, «AAS» 58 (1966), n. 2, pp. 115-118.
- IDEM, Costituzione apostolica *Vicariae potestatis in Urbe*, 6 gennaio 1977, «AAS» 69 (1977), pp. 5-18.
- GIOVANNI PAOLO II, *Libro del Sinodo della Diocesi di Roma*, Città del Vaticano, S.G.S., 1993.
- IDEM, Costituzione apostolica *Ecclesia in Urbe*, 1° gennaio 1998, «AAS» 90 (1998), pp. 177-193.
- IDEM, Esortazione apostolica Post-Sinodale *Pastores Gregis*, sul Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza nel mondo, «AAS» 96 (2004) pp. 845-846.

⁴² FRANCESCO, Costituzione apostolica *Episcopalis Communio*, *op. ult. cit.*, n. 10, p. 1367.

⁴³ «Il senso della collegialità non può, infatti, essere quello di mettere un parlamento al posto di una monarchia, ma di far valere e rendere nuovamente operose le Chiese nella Chiesa, e quindi, se così si vuole, di promuovere la “collegialità particolare” che, certo, proprio in quanto tale è di importanza centrale anche per l'insieme e rende viva la struttura conciliare della Chiesa, la quale può agire in tempi determinati, e diventa, nei concili ecumenici, la forma più alta di attività collegiale nella Chiesa di Dio» (J. RATZINGER, H. MAIER, *DEMOKRATIE in der Kirche. Möglichkeiten, Grenzen, Gefahren*, Limburg 1970; vers. italiana: *Democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti*, trad. di C. Danna, Brescia, Queriniana, 2005).

- IDEM, Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, «AAS» 80 (1988), pp. 841-930.
- IDEM, Lettera Enciclica *Redemptoris Missio*, 7 dicembre 1990, «AAS» 83 (1991), pp. 249-349.
- BENEDETTO XVI, Lettera apostolica *Deus Caritas Est*, 25 dicembre 2005, «AAS» 98 (2006), pp. 217-252.
- IDEM, Lettera apostolica *Caritas in Veritate*, 29 giugno 2009, «AAS» 101 (2009), pp. 641-709.
- FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, 24 novembre 2013, «AAS» 105 (2013), pp. 1019-1137.
- IDEM, Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio Fidelis Dispensator et prudens*, per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e del S.C.V., 24 febbraio 2014, «AAS» 106 (2014), pp. 164-165.
- IDEM, Costituzione apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, «AAS» 110 (2018), pp. 1359-1378.
- FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, *L'Osservatore Romano*, n. 6, 31 marzo, pp. I-XII.
- IDEM, Costituzione apostolica *In Ecclesiarum Communione*, *L'Osservatore Romano*, 163 (2023), n. 5, del 7 gennaio 2023, pp. 2-5.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERIGO, G., *La sinodalità dopo il Vaticano II*, in M. FABRI DOS ANJOS (a cura di), *Vescovi per la speranza del mondo*, Bologna, Dehoniane, 2001, pp. 99-113.
- BERLINGÒ, S., *Il Consiglio Pastorale Parrocchiale*, in *La Parrocchia*, Città del Vaticano, LEV, 1997, («Studi giuridici XLIII»), pp. 249-266.
- CARDIA, C., *Il governo della Chiesa nel codex del 1983*, in *Il nuovo codice di diritto canonico*, a cura di S. Ferrari, Bologna, il Mulino, 1983.
- CATTANEO, A. (a cura di), *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis": Atti del convegno di studio svolto a Venezia il 12 maggio 2004*, Venezia, Istituto di diritto canonico San Pio X, 2005.
- COLOMBO, C., *Il significato della collegialità episcopale nella Chiesa*, «Ius canonicum» 38 (1979).
- CORECCO, E., *Natura e struttura della Sacra potestas nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, «Communio» 75 (1984), pp. 24-52.
- FERRERES, J. B., *La curia romana*, II, Madrid 1911.
- GRUMO, M., *Rendicontazione e bilancio degli enti ecclesiastici: alcuni spunti per un efficace e coerente processo di trasparenza interna ed esterna*, in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability, La sfida della rendicontazione tra pastoraltà e contabilità*, a cura di A. Aste, Venezia, Marcianum Press, 2019, pp. 79-85.
- HERVADA, J., *Estructura y principio constitucionales del gobierno central*, «Ius canonicum» XI (1971), pp. 11-55.
- MONETA, P., *La dinamica processuale nel M.P. Mitis iudex*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 39-62.

- PUIG, F., *Sinodalità, forme di corresponsabilità e funzione consultiva nella Chiesa*, «Annales Theologici» 36 (2022), pp. 447-460.
- RATZINGER, J., RAHNER, K., *Episcopato e primato*, Brescia, Morcelliana, 2007.
- IDEM, *Le implicazioni pastorali della dottrina della collegialità dei vescovi*, «Concilium» 1 (1965), pp. 44-56.
- IDEM, *Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesologiche*, Brescia, Queriniana, 1992.
- RATZINGER, J., MAIER, H., *Demokratie in der Kirche. Möglichkeiten, Grenzen, Gefahren*, Limburg 1970; vers. italiana: *Democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti*, trad. di C. Danna, Brescia, Queriniana, 2005.
- DE SALIS, M., *La sinodalità della Chiesa. Sensi e contorni di una espressione*, «Annales Theologici» 36 (2022), pp. 283-316.
- SOBANSKI, R., *L'uso del concetto di 'collegialità' nel contesto teologico degli enunciati ufficiali della Chiesa e le sue implicanze nel diritto canonico*, «Concilium» xxvi / 4 (1990), pp. 63-75.